Il comma 3 dell’art. 5 del Regolamento d’Istituto viene sostituito dal presente comma:

E’ vietato fumare in classe, nei laboratori/officine, in palestra, in aula magna, nei corridoi, nei bagni ma anche negli spazi aperti di pertinenza della scuola. Il divieto di fumo è esteso anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del datore di lavoro, è comunque applicato per gli alunni e per tutto il personale dell’Istituto il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività scolastica- istituzionale, con la previsione di applicare le sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse. Nei luoghi in cui vige tale divieto devono essere affissi i cartelli di divieto con le seguenti indicazioni: • Divieto di fumo • Indicazioni della norma • Sanzioni applicabili • Lavoratori incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto.

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA.   
Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e al cambio dell’ora di lezione.  
L’incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).  
Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.  
Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell’Istituto restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.  
In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.  
Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.   
E' compito dei responsabili preposti:

* vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
* vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all’interessato entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell’Istituto.   
Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della potestà, mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.   
La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto.  
Il verbale è sempre in triplice copia:

* una per il trasgressore (consegnata o notificata)
* una per l’Istituto Scolastico
* una per il Prefetto

L’autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

SANZIONI

Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 “Legge finanziaria 2005”, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.  
I responsabili dell’applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €.  
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.  
**La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.**

PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.  
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.  
In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò **la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 €.**  
Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l’oblazione consiste nel pagamento di €. 110,00.  
**Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di €.100,00.**

Il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:

E’VIETATO l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio, anche per favorire la crescita civile e culturale della persona e per rafforzare l’esistenza di una comunità educante (escluso i corsi serali).

E’VIETATO L’uso del telefono cellulare anche nelle attività pomeridiane: doposcuola e pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente e alunni).

Il divieto è così regolamentato:

1. É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.

2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente **custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani, salvo autorizzazione da parte del docente per motivi esclusivamente didattici.**

3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola;

4. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.

5. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.

6. **La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento**. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

Mancanza disciplinare: 1 Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco

a) 1° volta Richiamo verbale da parte del Docente con annotazione sul registro;

b) 2° volta Nota sul registro di classe da parte del Docente, controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo consegna al genitore a fine giornata.

Mancanza disciplinare: 2 Utilizzo del cellulare durante l’attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza:

a)1° volta Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito in busta chiusa con firma dell’alunno nei lembi e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o da suo delegato, trascritta sul libretto dell’alunno che sarà firmata dai genitori.

b) Uso reiterato Adozioni di provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (10gg. nei casi più gravi) Valutazione non sufficiente del comportamento; Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche Convocazione della famiglia. il Consiglio di classe delibera l’adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione

Mancanza disciplinare: 3 Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

a)1° Volta Adozioni di provvedimenti disciplinari: Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi). Valutazione non sufficiente del comportamento; Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche Consiglio di classe delibera l’adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione.

L’art. 10 è sostituito dal presente articolo

1. La scuola considera le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi o progetti comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i viaggi di istruzione (da uno a più giorni) parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e dei progetti didattici curricolari inseriti nella programmazione di ciascun Consiglio di Classe per singole discipline o per percorsi interdisciplinari.

2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programma di insegnamento, alla programmazione didattica e alle esigenze del POF/POFT.

3. La loro gestione rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità delle istituzioni scolastiche. La scuola pertanto determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione, individua partecipanti e accompagnatori, destinazione e durata.

4. Le attività e soggiorni sportivi costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la supervisione dei docenti di Scienze Motorie e con la collaborazione di tutti i docenti.

5. Le visite e i viaggi di istruzione devono essere programmati nel rispetto dei seguenti criteri educativi:

1) tutte le iniziative devono far parte della Programmazione didattica;

2) tutte le iniziative devono perseguire scopi istruttivi, culturali, relazionali e di socializzazione;

3) tutte le iniziative devono rappresentare rappresentare un’occasione speciale di arricchimento personale.

6. Lezioni esterne che si esauriscono entro l’orario di lezione del docente accompagnatore.

7. Visite guidate - Per “visite guidate” si intendono tutte le iniziative che comportino qualsiasi uscita dalla sede scolastica in attuazione della programmazione didattica elaborata dai docenti.

7.1 Le visite guidate possono essere:

a. uscite a piedi verso mete facilmente raggiungibili;

b. uscite con autobus di linea e/o altri mezzi  in ambito cittadino;

c. uscite con autobus a noleggio, autobus di linea extraurbana, treno e barca.

8. Viaggi di integrazione culturale (effettuabili sia in Italia che all’estero)

9. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo o discipline altre

10. Viaggi connessi ad attività sportive

**Il Dirigente Scolastico può autorizzare la partecipazione a spettacoli, mostre, iniziative culturali e sportive per i quali non è stata possibile preventiva programmazione e nello stesso tempo autorizzare la variazione di date e di viaggi di istruzione per cause impreviste (maltempo, indisponibilità bus, emergenze sanitarie…).**

**Autorizzazioni e partecipazione dei genitori**

1. Per tutte le visite guidate, viaggi di istruzione, viaggi connessi ad attività sportive deve essere acquisita l’autorizzazione scritta dei genitori degli alunni.

Per visite guidate che consistano in uscite di durata inferiore o pari all’orario giornaliero, l’autorizzazione dei genitori viene acquisita in forma generica scritta all’inizio dell’anno scolastico, fermo restando la comunicazione scritta ai genitori da parte dei docenti entro il giorno precedente l’uscita.

2. Per le visite guidate che abbiano una durata superiore all’orario giornaliero o che comportino il noleggio di pullman o di altri mezzi di trasporto o il pernottamento nella località di destinazione, l’autorizzazione scritta va richiesta volta per volta. Le autorizzazioni firmate dai genitori vanno conservate fra la documentazione di ciascuna singola visita guidata fino alla fine dell’anno scolastico ed oltre l’anno scolastico in caso di contenzioso.

3. Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti di classe. E’ prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni al massimo estendibile a n. 3 per classe previa delibera del Consiglio di Istituto; per gli alunni disabili si provvederà in base alla gravità della disabilità. Di norma dovrà esserci uno specifico accompagnatore ogni 2 alunni con disabilità (valutato il livello di autonomia dell’alunno).

Nell’organizzare visite guidate di carattere ambientale/naturalistico, i genitori e i docenti valuteranno la partecipazione di alunni che presentano particolari allergie, considerando:

Possibilità di auto somministrazione del farmaco;

Accompagnamento dell’allievo da parte di un genitore o persona maggiorenne delegata.

Sentito il parere del Consiglio di Classe è consentita la partecipazione del rappresentante dei genitori, di altro genitore che si renda disponibile, come esperto o per fornire supporto negli aspetti organizzativi e logistici, e dei genitori degli alunni con particolari bisogni. Il genitore interessato e/o persona/e debitamente delegata/e potrà partecipare al viaggio di istruzione con il mezzo proprio o, se la capienza del pullman lo consente, usufruendo dell’automezzo utilizzato dalle classi.

La partecipazione dei genitori o delle altre persone maggiorenni delegate, deve essere comunque autorizzata dal Dirigente Scolastico e, in ogni caso, non può comportare oneri per la scuola.

4. Le iniziative sono programmate dai docenti nell’ambito della più generale programmazione educativa e didattica ed in coerenza con il POF/POFT.

**La programmazione delle visite guidate prevede un onere di diligenza preventivo che include un dovere di verifica da parte del personale docente dei luoghi, dei locali e delle strutture da utilizzare. Sarà cura della segreteria scolastica acquisire per iscritto dall’agenzia individuata per l’organizzazione del viaggio la comunicazione relativa alla idoneità dei mezzi utilizzati e delle strutture alberghiere in cui saranno ospitati docenti e alunni.**

5. Organi competenti per la programmazione e gli adempimenti

a) Consiglio di Classe: progetto e programma del viaggio, possibilmente condiviso con gli allievi.

Tempi: entro e non oltre il 30 novembre.

Nel progetto/programma dovranno risultare:

a. La motivazione didattica della visita/viaggio;

b. Il suo riferimento disciplinare, pluridisciplinare e interdisciplinare nel progetto educativo della classe/i;

c. Il giorno/i, la meta, l’ora di partenza e l’ora di rientro presunta con il dettaglio del percorso effettuato, delle soste previste, dei luoghi da visitare.

d. I riferimenti telefonici necessari ad assicurare un collegamento costante con la scuola e con i genitori degli alunni;

e. Numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori e il mezzo di trasporto che si intende utilizzare;

f. I nominativi del referente organizzatore del viaggio e delle persone adulte che partecipano alla visita guidata in qualità di accompagnatori (docenti, collaboratori scolastici, eventuale presenza di altri soggetti per situazioni connesse alla presenza di alunni con BES).

In base alla disponibilità dei docenti accompagnatori proposti dal Consiglio di Classe all’interno dei relativi progetti il Dirigente Scolastico, su mandato del Consiglio di Istituto, provvederà alle nomine secondo le procedure previste. Uno dei criteri di scelta degli accompagnatori, sia in fase di progetto che di designazione, sarà quello della rotazione rispetto all’anno precedente.

Per la stesura del progetto di visita guidata/viaggio di istruzione è definito un modello unico valido per tutte le iniziative. Il programma relativo alla visita guidata/viaggio va consegnato ai genitori degli alunni insieme alla richiesta di autorizzazione.

Per le visite guidate consistenti in uscite a piedi verso mete facilmente raggiungibili, con mezzo pubblico di linea nel territorio comunale e di durata inferiore o pari all’orario giornaliero di lezione, non è necessaria la stesura del progetto di visita e l’autorizzazione viene data dal Dirigente scolastico volta per volta dietro richiesta scritta dell’insegnante.

La modulistica sarà disponibile in segreteria e sul sito della scuola.

b) Collegio dei Docenti:  coordinamento di Istituto delle iniziative e  approvazione del piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

Tempi: entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

c) Giunta esecutiva e Consiglio di Istituto: delibere di competenza per le parti organizzative ed amministrative, bandi di gara, scelta dei preventivi, esecutività delle iniziative, contratti.

Tempi: entro il 31 gennaio di ogni anno

**Formulazione e approvazione del programma annuale delle visite guidate/viaggi**

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento.

Le attività programmate devono essere approvate dai Consigli di Classe con un tempo congruo, per consentire al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano annuale delle visite guidate della scuola. E’ prevista l’autorizzazione del Consiglio di Istituto per le visite guidate/viaggi di istruzione e/o viaggi sportivi che richiedono l’utilizzo di un mezzo di trasporto.

Si auspica la totale partecipazione della classe. **Viene comunque confermato il quorum del 50%+ 1 di partecipanti ad ogni viaggio di istruzione che coinvolga l’intera classe salvo si tratti di viaggi che contemplino la partecipazione di studenti a gruppi di indirizzo diversi.**

Il Consiglio di Istituto si riserva di valutare eventuali casi che richiedano una deroga. Per gli studenti non partecipanti ai viaggi verrà programmato un orario che consenta loro di frequentare regolarmente le lezioni.

Il Dirigente Scolastico individua la referente per la Segreteria del Piano delle visite guidate/viaggi di Istituto come da organigramma.

Per ogni visita guidata/viaggio deve essere individuato un docente referente. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe presenta all’Ufficio di Segreteria la modulistica correttamente compilata e sottoscritta (i moduli dovranno essere  scaricati dal sito) con le seguenti scansioni temporali:

N. 15 giorni d’anticipo sulla data per visite o viaggi di 1 giorno;

N. 60 giorni d’anticipo sulla data per viaggi in Italia;

N. 90 giorni d’anticipo sulla data per viaggi all’estero.

Il docente referente deve altresì acquisire il materiale documentario relativo all’oggetto delle visite guidate/viaggi e tutte le informazioni necessarie (apertura musei, prezzi…).

Vengono stabiliti i seguenti criteri relativamente alla durata massima dei viaggi di più giorni e al loro tetto di spesa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classi** | **Tempo massimo (in giorni)** | **Tetto di spesa** |
| **Quinte** | **6** | **Euro 500,00** |
| **Quarte** | **4 - 5 (secondo meta)** | **Euro 400,00** |
| **Terze** | **3 - 4 (secondo meta)** | **Euro 300,00** |
| **Seconde** | **1 - 2 (secondo meta)** | **Euro 200,00** |

Eventuali deroghe alla durata dei viaggi può essere disposta con delibera del Consiglio di Istituto.

E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi anche di un solo giorno nell’ultimo mese delle lezioni, ad esclusione delle attività sportive scolastiche nazionali o ambientali. Altresì è preferibile evitare lo svolgimento dei viaggi nei periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi.

E’ altresì da evitare la programmazione di viaggi in coincidenza con impegni istituzionali.

**Altre condizioni**

1. Il Consiglio di Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata un contributo di solidarietà per i viaggi di istruzione nel rispetto dei seguenti criteri:

- il genitore che intende accedere al contributo dovrà presentare apposita richiesta documentata con modello ISEE;

- nella scelta del beneficiario si terrà conto anche del merito dell'alunno;

- limite: ogni alunno potrà beneficiare del contributo per un solo viaggio durante la sua carriera scolastica;

- la scuola definirà un budget annuale in base alle risorse disponibili

2. Gli alunni dovranno versare la quota prevista prima della effettuazione della visita sul c/c bancario o sul c/c postale della Scuola. A norma di Legge non sono consentite gestioni extra-bilancio.

3. I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco degli alunni, un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e i numeri telefonici degli alunni.

4. I docenti accompagnatori, a viaggio effettuato, elaboreranno una relazione finale da consegnare al Dirigente Scolastico e agli Organi Collegiali.

5. Nel programmare le visite guidate/viaggi di istruzione i docenti proponenti devono fare una previsione dei costi complessivi per singolo alunno e valutare la sopportabilità dell’impegno economico da parte delle famiglie. Qualora la previsione risultasse eccessiva, anche in considerazione della spesa generalmente sostenuta nel corso dell’anno su richieste della scuola, la visita guidata non deve essere effettuata.

6. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

7. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

**Ulteriori indicazioni generali**

- In caso di assenza del docente accompagnatore, lo stesso, sarà sostituito dal collega individuato come supplente;

- I supplenti temporanei possono partecipare ai viaggi solo se assicurati;

- Le date dei viaggi potrebbero essere modificate in relazione a specifici motivi organizzativi (elezioni, maltempo....); il Dirigente Scolastico valuterà le nuove date;

- Ciascun docente è delegato dal Dirigente Scolastico a prendere tutte le decisioni che riterrà più opportune per la tutela propria e degli alunni;

-  La restituzione della somma già versata agli alunni che per qualsiasi motivo non partecipano al viaggio avverrà secondo le penalizzazioni dell’agenzia;

- Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A., ...) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa.